

Vedemecum per il deposito di atti processuali e documenti nel Processo Amministrativo Telematico (P.A.T.)

Al fine di agevolare la consultazione e lo studio dei fascicoli di causa, i sigg.ri avvocati sono invitati a rispettare le regole tecniche previste dal D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 per il deposito degli atti processuali e dei documenti.

Relativamente al deposito degli atti processuali, si raccomandano i seguenti accorgimenti:

- Tutti gli atti processuali (comprese le istanze) devono essere prodotti in formato PDF nativo^I e devono essere sottoscritti con firma digitale PAdES BES^{II}.


- Nella fase di caricamento degli stessi nel modulo di deposito, è opportuno che nel modulo sia indicata la voce corrispondente alla tipologia di atto allegato (o quanto meno la più simile possibile, limitando a casi residuali l'utilizzo di voci generiche, tipo "ALTRO" o "DOCUMENTI").

Quanto al deposito documentale, si rammenta che i documenti elencati nell'indice/foliario devono essere allegati al modulo di deposito singolarmente e devono essere corredati da numerazione progressiva e da una descrizione sintetica ma allo stesso tempo significativa.

Si consiglia, inoltre, di verificare prima dell'effettivo deposito, la regolarità degli atti e dei documenti allegati al modulo di deposito, nonché la validità delle firme digitali^{III} utilizzate per sottoscrivere sia gli atti sia il modulo di deposito, anche al fine di evitare errori e/o duplicazioni nel deposito.

Reggio Calabria, 20/12/2018

Il Presidente

Caterina Criscenti


^I (Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 del Regolamento) 1. L'atto del processo in forma di documento informatico può essere depositato esclusivamente nei seguenti formati: a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non è ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;...

^{II} (Art. 12. Formato degli atti e dei documenti processuali - art. 11 del Regolamento) - 6. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES.

^{III} A tal fine si rimanda all'art. 24 del CAD, come modificato dal D.Lgs. n. 217/2017.